

Contratto di capitalizzazione a premio unico con capitale rivalutabile

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti
d'investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)

Impresa: Alleanza Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Capitalizza di Alleanza

Operazione di Capitalizzazione (Ramo V)

Data di realizzazione del documento: 02/01/2025

(il DIP aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile)



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

L'Investitore-Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Alleanza Assicurazioni S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali; la sede legale è in Piazza Tre Torri, 1 – 20145 Milano (MI) - ITALIA; recapito telefonico: +39 02 40824111; sito internet: www.alleanza.it; indirizzo di posta elettronica: tutelaclienti@alleanza.it; indirizzo PEC: alleanza@pec.alleanza.it.

L'Impresa di assicurazione è autorizzata con provvedimento IVASS prot. n. 51-13-000294 e 51-13-000295 dell'17/09/2013 ed è iscritta al numero 1.00178 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2023: € 2.231.139.478 di cui € 210.000.000 relativi al capitale sociale e 2.021.139.478 al totale delle riserve patrimoniali. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet www.alleanza.it.

Requisito patrimoniale di solvibilità: € 2.222.735.725.

Requisito patrimoniale minimo: € 910.601.523.

Fondi propri ammissibili: € 6.413.308.896.

Indice di solvibilità (solvency ratio): 289% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 01/01/2016).

NOTA: Dati patrimoniali e SFCR da bilancio al 31/12/2023 di Alleanza Assicurazioni S.p.A.. Informazioni e aggiornamenti a seguito delle operazioni societarie che hanno interessato l'impresa con effetto 01/01/2025 saranno disponibili al seguente link: <https://www.alleanza.it/comunicazioni-e-avvisi/>.

Al contratto si applica la legge italiana.



Quali sono le prestazioni?

Prestazione collegata ad operazioni di capitalizzazione

A fronte del versamento di un premio unico, alla scadenza contrattuale Alleanza Assicurazioni paga al Beneficiario una prestazione in forma di capitale, collegata ai risultati della Gestione separata "Fondo Euro San Giorgio".

Il Regolamento della Gestione separata è disponibile sul sito internet www.alleanza.it.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Capitalizza di Alleanza non è sottoscrivibile da persone fisiche.



Ci sono limiti di copertura?

La prestazione non prevede né limitazioni né esclusioni.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di evento?

Denuncia:

tutte le richieste di pagamento devono essere inviate in forma scritta ad Alleanza Assicurazioni, accompagnate

	da: - documenti necessari per verificare l'obbligo di pagamento e per individuare gli aventi diritto; - documento di identità e del codice fiscale dell'avente diritto. Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo 10 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui ciascun diritto si fonda; decorso inutilmente tale termine le somme maturate saranno devolute all'apposito fondo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi di quanto previsto dalla legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive integrazioni e modificazioni. Erogazione della prestazione: Alleanza Assicurazioni esegue il pagamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni dell'Investitore-Contraente devono essere veritiere, esatte e complete.

 Quando e come devo pagare?	
Premio	Il premio è scelto liberamente dall'Investitore-Contraente nel rispetto degli importi minimi e massimi sotto indicati. Premio unico: importo minimo € 15.000 e massimo € 500.000. Il premio unico (al netto dei costi) è investito nella Gestione separata "Fondo Euro San Giorgio". Il versamento del premio può avvenire con: - assegno bancario non trasferibile intestato ad Alleanza Assicurazioni; - bonifico bancario su conto corrente intestato ad Alleanza Assicurazioni; - P.O.S. o altri mezzi di pagamento elettronico, se disponibili. Non è possibile il versamento dei premi in contanti.
Rimborso	Non sono previste forme di rimborso del premio versato.
Sconti	Non sono previsti sconti applicabili al contratto.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	La durata del contratto è pari a 10 anni.
Sospensione	Non prevista.

 Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?	
Revoca	Finché il contratto non è concluso, l'Investitore-Contraente può revocare la proposta di assicurazione tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata ad Alleanza Assicurazioni S.p.A, Piazza Tre Torri 1 - 20145 Milano, indicando "Revoca" sulla busta. La comunicazione di revoca deve contenere l'indicazione del codice dell'Agenzia e del numero di proposta, entrambi reperibili dalla proposta stessa. A seguito della revoca, Alleanza Assicurazioni rimborsa all'Investitore-Contraente quanto versato, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Recesso	L'Investitore-Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data della sua conclusione, inviando una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ad Alleanza Assicurazioni S.p.A, Piazza Tre Torri 1 - 20145 Milano, indicando "Recesso" sulla busta. A seguito del recesso Alleanza Assicurazioni rimborserà all'Investitore-Contraente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata, il premio versato diminuito dei costi di emissione.
Risoluzione	Il contratto è a premio unico, pertanto non è applicabile la risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi.

 Sono previsti riscatti o riduzioni? ☒ SI ☐ NO	
Valori di riscatto e riduzione	È possibile esercitare il diritto di riscatto, purché sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza. <u>I valori di riscatto possono essere inferiori al premio versato.</u> Riscatto totale L'importo di riscatto corrisponde al capitale investito rivalutato alla data di richiesta, eventualmente ricalcolato per una rivalutazione ridotta se il riscatto avviene prima che siano trascorse quattro annualità. Il riscatto totale

	risolve il contratto e lo priva di ogni ulteriore effetto dalla data di richiesta. Riscatto parziale L'Investitore-Contraente può richiedere riscatti parziali. L'importo minimo di riscatto parziale è pari a € 500 a condizione che il capitale maturato residuo non risulti inferiore a € 5.000. È consentito un riscatto parziale in ogni anno solare. Il contratto è a premio unico, pertanto non sono applicabili valori di riduzione.
Richiesta di informazioni	Per informazioni sui valori di riscatto e riduzione: Alleanza Assicurazioni S.p.A. - Tutela Clienti Piazza Tre Torri, 1 – 20145 Milano Numero verde 800.056.650 E-mail: tutelaclienti@alleanza.it



A chi è rivolto questo prodotto?

Capitalizza di Alleanza è un prodotto di investimento assicurativo, rivolto a clienti retail o professionali con un bisogno di investimento che punta almeno alla conservazione del capitale, un orizzonte temporale almeno medio, un profilo di rischio almeno basso, con conoscenza o esperienza almeno sui prodotti assicurativi di investimento (IBIPs) a premio unico – ivi compresi quelli che prevedono più opzioni predefinite tra cui scegliere – collegati a gestioni separate e operazioni di capitalizzazione (prodotti di ramo V) e una capacità di sostenere almeno perdite nulle del valore dell'investimento.



Quali costi devo sostenere?

Per l'informativa sui costi si vedano le indicazioni contenute nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) di questo prodotto. Si forniscono le seguenti informazioni di dettaglio:

Costi per Riscatto

In caso di riscatto prima della quarta ricorrenza annuale del contratto è prevista una riduzione della rivalutazione per gli ultimi dodici mesi antecedenti la data di richiesta secondo quanto indicato nella seguente tabella:

Mesi trascorsi dalla data di decorrenza alla data di richiesta di riscatto	Rivalutazione attribuita per gli ultimi dodici mesi antecedenti la data di richiesta di riscatto
12-23	Rivalutazione pari al minore tra 0% e la misura annua di rivalutazione in vigore alla data di richiesta di riscatto
24-35	Rivalutazione pari al minore tra 1% e la misura annua di rivalutazione in vigore alla data di richiesta di riscatto
36-47	Rivalutazione pari al minore tra 2% e la misura annua di rivalutazione in vigore alla data di richiesta di riscatto

In caso di riscatto a partire dalla quarta ricorrenza annuale non è prevista alcuna riduzione della rivalutazione.

Costi di intermediazione

Quota parte percepita in media dai distributori, con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto: 3%.



Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Garanzia

Alla scadenza è garantito un rendimento minimo del capitale investito pari allo 0,1% annuo.

Rivalutazione

Il contratto prevede la rivalutazione annuale del capitale investito in Gestione separata in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione separata stessa.

Alleanza Assicurazioni comunica entro il 31 dicembre di ciascun anno il rendimento della Gestione separata, determinato come da Regolamento.

La misura annua di rivalutazione è pari al rendimento della Gestione separata diminuito di un valore trattenuto da Alleanza Assicurazioni, entrambi espressi in punti percentuali.

Il valore trattenuto è pari al 2%.

La misura annua di rivalutazione può essere negativa.

REGOLAMENTO EUROPEO (UE) 2019/2088 - INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITÀ DEGLI INVESTIMENTI

Obiettivo del Regolamento Europeo (UE) 2019/2088

L'obiettivo del Regolamento Europeo (UE) 2019/2088 è ampliare e standardizzare le informazioni fornite agli investitori sui prodotti finanziari ESG. L'acronimo ESG (Environmental, Social, Governance) indica le caratteristiche di sostenibilità ambientale, sociale e di governo societario di un prodotto finanziario.

L'informativa sulla sostenibilità

Con l'informativa sulla sostenibilità, il Gruppo Generali comunica:

- in che modo **integra i rischi di sostenibilità** nei processi e nelle decisioni di investimento;
- **i risultati della valutazione dei probabili impatti dei rischi di sostenibilità** sul rendimento dei prodotti finanziari che rende disponibili.

Cos'è il rischio di sostenibilità

Il rischio di sostenibilità corrisponde ad un evento o a una condizione ambientale, sociale o di governo societario che potrebbe provocare un significativo impatto negativo, effettivo o potenziale, sul valore o sulla performance degli investimenti.

Come il Gruppo Generali integra i rischi di sostenibilità nei propri investimenti

Il Gruppo Generali ha definito un quadro di investimento sostenibile e adotta specifiche linee guida al fine di:

- tenere conto del rischio di sostenibilità derivante dalla strategia e dalle decisioni di investimento;
- gestire il potenziale impatto a lungo termine sui fattori di sostenibilità derivanti dalla propria strategia di investimento.

Le linee guida di Gruppo per l'integrazione della sostenibilità negli investimenti e azionariato attivo prevedono di:

- escludere dagli investimenti emittenti, settori o attività per problematiche legate a fattori ambientali, sociali o di governance non allineati a standard minimi di best practice di business o basati su norme internazionali che impattano sulla loro performance finanziaria di lungo termine e/o che espongono il Gruppo a maggiori rischi di sostenibilità e reputazionali;
- integrare nell'analisi e nelle decisioni di investimento, tra le diverse tipologie di attivi sottostanti, la valutazione degli impatti di lungo periodo sui fattori di sostenibilità;
- svolgere attività di gestione degli investimenti sulle società partecipate al fine di promuovere buone pratiche nel considerare i fattori di sostenibilità e il rischio nel loro piano a lungo termine e nelle loro pratiche commerciali.

Gli investimenti sottostanti il presente prodotto di investimento assicurativo non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili.

Come il Gruppo Generali considera i rischi di sostenibilità

Il Gruppo Generali ha adottato un approccio volto a identificare, valutare e ridurre i potenziali rischi di sostenibilità e i loro possibili impatti negativi sul rendimento, integrando i rischi di sostenibilità nel processo decisionale di investimento così come definito delle linee guida di Gruppo.

Per identificare e valutare i rischi di sostenibilità sul rendimento dei prodotti finanziari, il Gruppo Generali considera in particolare:

- i rischi ambientali, i quali includono tra gli altri i rischi climatici fisici e di transizione;
- i rischi legati ai temi sociali, i quali includono tra gli altri il mancato rispetto dei diritti umani e dei lavoratori e l'adozione di pratiche scorrette nelle relazioni con le persone, i clienti e le comunità;
- i rischi relativi alla governance, i quali includono tra gli altri la mancata adozione di adeguate regole di governo societario, la corruzione e l'adozione di pratiche di vendita scorrette;
- i rischi legali e reputazionali derivanti da impatti negativi di eventi o condizioni ambientali, sociali o di governance sugli attivi sottostanti.

Tali rischi di sostenibilità vengono identificati a livello di settore e di emittente e valutati anche considerando i rating ESG e analisi svolte dai team di ricerca dedicati. Le attività poste in essere in coerenza alle normative interne adottate (integrazione dei rischi e azionariato attivo) mirano ad assicurare una prudente gestione dei rischi di sostenibilità, mitigando il rischio che il verificarsi di eventi o condizioni ambientali, sociali o di governance possa comportare effetti negativi sul rendimento degli attivi sottostanti e del prodotto assicurativo.

Come il Gruppo Generali considera i principali effetti negativi nelle decisioni di investimento

Il Gruppo Generali prende in considerazione i principali effetti negativi sull'ambiente e sulla società all'interno delle proprie politiche di investimento; come previsto dalle linee guida, per la parte di investimenti diretti in emittenti corporate e governativi, i principali effetti negativi tenuti in considerazione rispetto ai fattori di sostenibilità sono i seguenti:

- violazione dei principi del UN Global Compact;
- esposizione ad armi controverse (mine antiuomo, munizioni a grappolo, armi chimiche e armi biologiche);
- esposizione a imprese attive nel settore dei combustibili fossili.

Per maggiori dettagli si rimanda a quanto riportato nell'informativa di sostenibilità presente al seguente link: <https://www.alleanza.it/comunicazioni-e-avvisi/informativa-sulla-sostenibilita-e-politica-di-impegno/>

Tuttavia, attualmente, in relazione a questo Prodotto finanziario, non vengono presi in considerazione in maniera strutturale i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità.

Tuttavia, attualmente, in relazione a questo Prodotto finanziario, non vengono presi in considerazione in maniera strutturale i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

IVASS o CONSOB	Nel caso in cui il reclamo presentato all'Impresa di assicurazioni abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori – Reclami". I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere: a) Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) Breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) Copia del reclamo presentato alla Compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito; e) Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Per i soli reclami attinenti la corretta redazione dei Documenti contenenti le informazioni chiave (KID), in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi alla CONSOB, Via G.B. Martini, 3 - 00198 Roma, PEC: consob@pec.consob.it, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia e del riscontro fornito dalla stessa. Informazioni sulle modalità di invio sono disponibili nel sito www.consob.it.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Prima di rivolgersi all'Autorità giudiziaria è obbligatorio ricorrere alla mediazione, prevista dalla legge come condizione per le controversie in materia assicurativa. E' possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato ad Alleanza Assicurazioni.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm).

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Il contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni in vigore in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza/domicilio o della sede in Italia fatta dall'Investitore-Contraente alla sottoscrizione della proposta. L'Investitore-Contraente si impegna a comunicare entro 30 giorni ad Alleanza Assicurazioni lo spostamento di residenza, di domicilio o di sede in un altro Stato dell'Unione Europea. In caso di inadempimento, l'Investitore-Contraente è responsabile per ogni eventuale danno causato ad Alleanza Assicurazioni, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato di nuova residenza/domicilio. Si riporta di seguito il trattamento fiscale applicato al contratto, che dipende dalla situazione individuale di ciascun Investitore-Contraente (o Beneficiario, se diverso) e che può anche essere modificato in futuro. Tassazione delle prestazioni assicurate e del riscatto Alleanza Assicurazioni non opera alcuna ritenuta sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d'impresa. Tali proventi contribuiscono a determinare il reddito d'impresa dell'Investitore-Contraente. Se i proventi sono corrisposti a soggetti che non svolgono attività d'impresa Alleanza Assicurazioni applica un'imposta sostitutiva sulla differenza fra la somma dovuta da Alleanza Assicurazioni e l'ammontare del premio corrisposto dall'Investitore-Contraente. Imposta di bollo Il contratto è soggetto ad imposta di bollo, da calcolarsi annualmente e da versarsi al momento della liquidazione. L'imposta di bollo non viene applicata qualora l'Investitore-Contraente rientri tra i soggetti esclusi dall'applicazione della predetta imposta, ai sensi della vigente normativa in materia.
---	--

L'IMPRESA HA L'OBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE / DALLA DATA PREVISTA NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER LA RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE, IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.